

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' AUTOGESTITA DEL PERSONALE NEI SETTORI
DELLA CULTURA, DEGLI SCAMBI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO
LIBERO**

L'anno duemila tredici il giorno **05 FEB. 2013**

Tra

L'Università "G. D'Annunzio" (da qui in avanti "Università") codice fiscale 93002750698 in persona del suo legale rappresentante e Rettore pro tempore Prof. Carmine DI ILIO nato a Pescara il 02/04/1948, domiciliato per la carica in Chieti presso la sede Universitaria in via dei Vestini n. 31, autorizza con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/01/2013

E

Il Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano (da qui in avanti C.R.A.D.) con sede legale in Chieti, in via dei Vestini n. 31, codice fiscale 93022670694, associazione senza scopo di lucro, in persona del suo legale rappresentante e Presidente pro tempore Costantino Tiziano ZUCCARINI nato a Chieti il 30/05/1959 e domiciliato per la carica in via dei Vestini n. 31

PREMESSO CHE

- L'art. 60 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università – Quadriennio giuridico 2006/2009 e primo biennio economico 2006/07, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, S.O. n. 253 del 15/11/2008, dispone in materia di mense o servizi sostitutivi nonché di servizi sociali sono confermate le disposizioni dell'art.3 della legge 29/01/1986 n.23 e dell'art. 21 commi 1 e 6, del DPR 03/08/1990, n. 319;
- L'art. 3 della legge 29/01/1986, n. 23, dispone che le Università favoriscono attività a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 29/03/1987, e dell'art.11 della legge 20/05/1970, n. 300;
- L'art. 21, comma 1, del DPR 03/08/1990, n. 319, dispone che nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14 del DPR 28/09/1987, n. 567, e ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 della legge 29/01/1986, n. 23, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le Università o istituzioni universitarie possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asili nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti;
- Il 3 luglio 2000 è stato stipulato un protocollo di intendi tra la CRUI, Conferenza dei Rettori dell' Università Italiane e l'A.N.C.I.U., Associazione Nazionale Circoli Ricreativi Universitari, che ferma restando l'autonomia delle singole università, ha fissato i criteri per l'organizzazione delle attività integrative citate al fine di ottenere un quadro normativa omogeneo;
- Ai sensi dell'art.7 dello statuto di Ateneo, l'Università valorizza le professionalità specifiche del personale universitario, promuovendone le attività a scopo culturale, professionale e sociale e predisponendo le strutture necessarie. Le attività ricreative, sociali e culturali del personale universitario si svolgono anche attraverso apposite convenzioni con le associazioni del personale che, a tal fine, possono utilizzare locali e attrezzature dell'Università. Alle associazioni del personale sono assegnati finanziamenti destinati specificatamente a tali attività;

- Il C.R.A.D. è un'associazione senza scopo di lucro, costituitasi con atto pubblico registrata in data 27/06/1986, per un comitato di soci fondatori formato da dipendenti in servizio dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio";
- Il C.R.A.D. quale centro di vita associativa, finalizza la sua attività agli interessi culturali, sociali, ricreativi, artistici e sportivi dei dipendenti promuovendo la loro diretta partecipazione alla gestione di attività nel tempo libero dal servizio anche attraverso la gestione dei servizi di interesse collettivo, rinsaldando così i vincoli di coesione e di affiatamento tra i suoi aderenti ed estendendo ai medesimi tutte le possibili agevolazioni, nonché rafforzare il comune senso di "appartenenza istituzionale";
- Nel bilancio di previsione dell'Ateneo è istituito il capitolo "Contributi opere e attività sociali sportive e culturali" a favore del personale (art. 3 L. 23/86);
- L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" ad oggi non ha istituito al proprio interno strutture per la gestione diretta di quanto previsto all'art. 21, comma 1 del D.P.R. 03/08/1990, n. 319.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 le premesse sono parte integrante della presente convenzione;

Art. 2 l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" favorisce l'attività del C.R.A.D. mettendo a disposizione i locali ubicati al piano terra della palazzina Rettorato siti in via dei Vestini, quale sede delle attività del circolo stesso per la durata della presente convenzione;

Art. 3 l'Università provvede ad indicare o nominare un rappresentante istituzionale negli organismi direttivi della stessa;

Art. 4 l'Amministrazione dell'Università partecipa al programma del C.R.A.D. mediante proposte e concorrendo alle spese inerenti le iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo del C.R.A.D. e presentate entro il 31 ottobre di ogni anno al Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella misura di € 50.000,00 annui;

Art. 5 il C.R.A.D. sarà preferita nell'attribuzione delle gestioni dei servizi di utilità interna;

Art. 6 il logo e l'intestazione dell'Università sono inseriti nell'intestazione del C.R.A.D.;

Art. 7 i rapporti di collaborazione tra Università e il C.R.A.D. saranno regolati anche mediante la stipulazione di appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione o mediante scambio di lettere, previa delibera del C.D.A. ove comporti oneri finanziari a carico del bilancio;

Art. 8 il finanziamento delle iniziative riguardanti il personale universitario viene autorizzato dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione;

Art. 9 il C.R.A.D. redigerà una relazione consuntiva dell'attività volta nell'anno precedente, da presentare al Rettore entro il mese di marzo dell'anno successivo;

Art. 10 l'Università degli studi "G. D'Annunzio" riconosce al personale la possibilità di fruire di permessi per la partecipazione a manifestazioni di carattere nazionale nell'ambito universitario e di volta in volta autorizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Art. 11 la presente convenzione ha effetto dalla data della stipula ed ha la durata di anni 3 (tre) ed è rinnovabile. La presente convenzione può essere disdetta, dalle parti, con un preavviso di almeno tre mesi;

Art. 12 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza relativa all'esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non possono raggiungere bonariamente l'accordo, qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della presente sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art.806 e successivi del Codice di Procedura Civile. L'arbitrato avrà luogo a Chieti.


Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri: un arbitro sarà nominato dal Rettore dell'Università, l'altro dal Presidente del C.R.A.D. ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà nominato dagli altri due arbitri.

Qualora di due arbitri sopra designati non raggiungono un accordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà designato dal Presidente del Tribunale di Chieti.

Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno vincolati tra le parti.

Art. 13 La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

05 FEB. 2013



IL RETTORE

Prof. Carmine DI ILIO

IL PRESIDENTE

Costantino Tiziano ZUCCARINI